



# Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso  
Ufficio del Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedi piave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858914/916

Fax 0422 857455

<http://www.pontedi piave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

Prot.5285

Ponte di Piave, 16 aprile 2020

Ordinanza N. 7/2020

OGGETTO:

ORDINANZA – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 –  
AGGIORNAMENTO PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE  
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE DI VENDITA DI GENERI  
ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE N.40 DEL 13 APRILE 2020 E INDIVIDUAZIONE GIORNATE DI  
APERTURA ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI VESTITI PER BAMBINI E  
NEONATI E L'ATTIVITÀ DI LIBRERIE E CARTOLERIE



## IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con i DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute il 20 marzo 2020;
- Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
- Con ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 il Presidente della Regione del Veneto ha impartito disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone prevedendo misure per il contenimento degli assembramenti di persone fino al 3 aprile 2020;
- Con ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 il Presidente della Regione Veneto ha introdotto ulteriori misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico;

CONSIDERATO che l'ordinanza n. 37 del 3 aprile del Presidente della Regione Veneto pur prevedendo in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali, così dispone: " il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano , consegnato ai commercianti che preveda anche le seguenti condizioni minimali: 1) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; 2) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; 3) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; 4) per i venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca.

VISTA l'ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020 il Presidente della Regione Veneto ha disposto ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

RITENUTO:

- opportuno adottare il piano volto a consentire, nell'ambito del divieto generale regionale, lo svolgimento dell'attività in singoli mercati, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell'ambito del territorio comunale demandando al Comandante della Polizia Locale – Responsabile della Protezione civile di dare atto al presente provvedimento disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;
- di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che l'ordinanza n. 40 del 13 aprile del Presidente della Regione Veneto ha previsto alla lettera k) e alla lettera o) quanto segue:

“k) in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020\* che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;...

o) la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k)”;

VISTA l'ordinanza n. 40 del 4 aprile 2020 del Presidente della regione Veneto con cui si precisa che l'apertura degli esercizi commerciali di vendita è vietata è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**ORDINA**

1. è approvato il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi delle ordinanze del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 e n. 40 del 13 aprile 2020 allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. il piano di cui all'allegato "A" troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dai Volontari di Protezione civile comunale e dagli operatori commerciali presenti;
3. l'attività mercatale potrà essere svolta nei due mercati all'aperto di Ponte di Piave e Negrizia che rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale e con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;
4. oltre alle sanzioni previste dalle ordinanze regionali n. 37/2020 e n. 40/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui all'allegato "A", comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;


#### DISPONE

- la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita nelle giornate di martedì e di giovedì;
- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.
- la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

#### AVVERTE

- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 **IL SINDACO**  
Dott.ssa Paola Roma

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Treviso
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Questura di Treviso
- da inviare al Comando Stazione Carabinieri di Ponte di Piave
- da inviare alla Guardia di Finanza di Oderzo
- da inviare alla Società SAVNO
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia).

## **ALLEGATO A**

Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'ordinanza del presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 e successive integrazioni

Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività in tutti i mercati all'aperto è consentita a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1. l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;

2. sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;

3. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti del mercato e delle Associazioni di categoria;

4. il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia pari al numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita dei singoli posteggi;

5. sia consentito l'accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);

6. il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura ed onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli operatori di organizzarsi, la Polizia locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile di Ponte di Piave;

7. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;

8. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;

9. ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;

10. all'uscita di ogni area mercatale sia collocato a cura del servizio tecnico un cestone per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine.

Per ciascuna area mercatale si allega la relativa planimetria, con riportata:

- la conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi e la relativa perimetrazione;

- la capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;

Per ogni area dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, uno all'ingresso ed uno all'uscita, addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;

Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi con la collaborazione dei volontari di Protezione civile comunale in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

Il presente Piano si applica ai seguenti mercati:

- Mercati di Ponte di Piave,
- Mercato di Negrizia.

Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Comando di Polizia Locale è autorizzato, qualora necessario di:

a) disporre il trasferimento di posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;

b) limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale.

Misure di monitoraggio

Al termine della giornata di mercato, verrà prodotta a cura del personale della Polizia Locale operante in ciascuna area mercatale apposita sintetica relazione, finalizzata a verificare il rispetto delle misure di precauzione, nonché segnalare eventuali criticità, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell'ordinanza regionale e quelle del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area.

